

CAMERA DEI DEPUTATI N. 392

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE' COCCI, PITZALIS, CARCATERRA, BUFFONE, AGOSTA

Presentata l'11 settembre 1963

Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 24 febbraio 1953, n. 142 — in relazione alla legge 15 luglio 1950, n. 539, che ha stabilito l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra — è stata estesa l'assunzione obbligatoria al lavoro agli invalidi per servizio ed agli orfani dei caduti per servizio.

Mentre dagli invalidi per servizio deve essere occupato un posto per ogni tre riservati alle vittime civili di guerra, secondo le disposizioni contemplate dagli articoli 9, 10, 12 e 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli orfani sono state estese le norme vigenti per l'assunzione agli impieghi pubblici e privati e per il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra.

Le norme in questione hanno, in sostanza, riservato alla categoria degli invalidi per servizio un terzo dei posti già previsti per le vittime civili di guerra e rese applicabili, agli orfani per servizio, le disposizioni vigenti per gli orfani di guerra.

Detta legge 24 febbraio 1953, n. 142, ha fecondamente operato a favore del collocamento, specialmente degli invalidi per ser-

vizio, presso i privati datori di lavoro, attraverso la responsabile attività del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi competenti organi periferici.

La percentuale prevista è però diventata insufficiente al fine di assicurare il pronto collocamento delle 4.000 unità di giovani mutilati che, annualmente, affluiscono alla categoria.

D'altro canto la legge 24 febbraio 1953, n. 142, non prevede — né potrebbe prevederlo — che il Ministero del lavoro possa procedere in via coattiva nei confronti degli Enti pubblici, presso i quali sono ancora scoperti numerosi posti. L'Unione nazionale mutilati per servizio, quale Ente elettivo di categoria, non è idoneo ad impugnare, per l'annullamento, tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, i provvedimenti di assunzione di personale presso le pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici, così come l'O. N. I. G. effettua per la categoria delle vittime civili di guerra, a norma del penultimo comma dell'articolo 9 della citata legge 3 giugno 1950, n. 375.

Tra i compiti dell'O. N. I. G.) di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, si rilevano i seguenti:

2°) assistenza morale e preparazione alla rieducazione dell'invalido;

3°) assistenza sociale degli invalidi, curandone l'istruzione generale o professionale al fine di rieducarli, preferibilmente alla antica loro professione agricola od operaia, o di educarli ad una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociali ed economiche) od alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono;

5°) collocamento al lavoro degli invalidi;

6°) assistenza giuridica quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela.

Nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nell'incapacità assoluta al lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

7°) tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione del presente decreto ed ogni altra disposizione a favore degli invalidi di guerra.

* * *

La legge 5 maggio 1961, n. 423, a conferma di quanto già affermato dalla citata legge 15 luglio 1950, n. 539 e dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (che ha parificato i mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra), ha esteso l'assistenza dell'O. N. I. G. agli invalidi per servizio, rendendo quindi applicabili a questi ultimi tutte le disposizioni contenute nella legge istitutiva dell'Opera, comprese quelle sopra citate.

D'altra parte già nella legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per servizio veniva collegata all'attività dell'O. N. I. G., sia per il rinvio ricettizio di cui all'articolo 18 (ribadito con l'articolo 20 della legge 5 marzo 1963, n. 367, con la quale sono state disposte modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra), sia per la presenza di un rappresentante dell'U. N. M. S. in seno al consiglio direttivo di rappresentanza dell'O. N. I. G. per il collocamento (articolo 5) e nel collegio medico provinciale (articolo 7).

Sembra quindi opportuna una definizione dei compiti che l'Opera nazionale invalidi di guerra deve assumere nei confronti degli

invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio nel campo dell'assunzione obbligatoria al lavoro.

* * *

Per quanto riguarda il collocamento presso lo Stato e gli Enti pubblici è ben noto come l'attività prevista dall'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, non sia stata mai esercitata dall'Unione nazionale mutilati per servizio, la quale si trova in notevole difficoltà per poter effettuare ricorsi e ciò a causa della deficienza di informazioni precise sulla situazione del personale dei singoli Enti, che l'Unione potrebbe acquisire solo presso le rappresentanze provinciali O. N. I. G. non ricevendo denunce dirette da parte delle Amministrazioni stesse.

Quanto alle assunzioni effettuate in violazione della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ed ai bandi di concorso, che non abbiamo tenuto conto della riserva di posti spettanti alla categoria, tali notizie — necessarie per l'impugnativa — si sono dimostrate di difficilissima acquisizione anche per la peculiare organizzazione periferica dell'U.N.M.S., retta da dirigenti elettivi che possono dedicare all'azione di categoria solo una parte del loro tempo libero.

È nota, inoltre, la riluttanza dei dirigenti dell'U.N.M.S. ad entrare in contrasto con le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, data l'origine dei dirigenti stessi, tutti ex dipendenti dello Stato o degli Enti locali, legati alle Amministrazioni di provenienza da vincoli morali indissolubili.

Sembra, pertanto, che l'assistenza giuridica, che l'O.N.I.G. è tenuta ad offrire ai propri assistiti, secondo il disposto del citato punto 6°) dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, debba estrinsecarsi con l'assunzione — in questo specifico campo — delle medesime funzioni che l'Opera stessa esercita per i propri assistiti invalidi di guerra. Nè a ciò osta la legge 24 febbraio 1953, n. 142 proprio per il rinvio ricettizio dell'articolo 18 riconfermato con l'articolo 20 della legge 5 marzo 1963, n. 367, come innanzi citato.

Prescindendo dalle considerazioni formali di cui sopra, gli sforzi dell'U.N.M.S., per ottenere il rispetto della legge n. 142 da parte di varie Amministrazioni, si sono spesso scontrati con una totale indifferenza delle stesse, mentre invece l'azione dell'O.N.I.G., in tale campo, si è dimostrata tempestiva ed efficace, specie in questi ultimi tempi, proprio perchè l'Opera ha proceduto ad impostare i neces-

sari ricorsi nell'opportuna sede, per l'annullamento di deliberazioni di assunzione di personale valido in occasione di pubblici concorsi.

Tra l'altro, è da notare che l'azione dell'O.N.I.G., sempre a favore dei soli invalidi di guerra, ha ottenuto l'immediata assunzione degli invalidi senza che i ricorsi intentati venissero proseguiti, eliminando quindi motivo del contendere.

È altresì da notare che la tempestiva e lodevole azione dell'O.N.I.G., nel senso su riportato influisce negativamente sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio, in quanto le Amministrazioni che hanno posti scoperti per le due categorie, provvedono spesso alla copertura dei soli posti riservati agli invalidi di guerra (militari e civili) trascurando — per ovvi motivi — la copertura dei posti riservati ai mutilati per servizio.

* * *

Per quanto riguarda il collocamento presso i privati datori di lavoro si rileva la necessità di un chiarimento legislativo che consenta all'O.N.I.G. l'avviamento al lavoro degli invalidi per servizio, data l'applicabilità a questi ultimi del punto 5° dell'articolo 1° del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, più volte citato.

L'utilità di consentire all'O.N.I.G. di esercitare le proprie funzioni in questo campo, anche per gli invalidi per servizio, è suggerita dalla constatazione che l'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria al lavoro è, da oltre quaranta anni, svolta dall'Opera stessa ed ha dimostrato la validità delle sue strutture organizzative.

È altresì da tener conto che l'attribuzione all'Opera del collocamento degli invalidi per servizio (così come degli orfani dei caduti per servizio) eliminerebbe l'attuale pluralità degli adempimenti cui sono tenute le pubbliche Amministrazioni ed i privati datori di lavoro, a proposito delle denunce del personale dipendente, e consentirebbe un assetto organico e razionale della funzione sociale del collocamento al lavoro degli appartenenti alle varie categorie predette.

Finora è stato impossibile ottenere dall'O.N.I.G. l'ammissione degli invalidi per servizio ad oltre 50 corsi speciali di qualificazione professionale presso private aziende, in quanto l'O.N.I.G., reiteratamente richiesta dall'U.N.M.S., ha manifestato la diffi-

coltà di disporre l'iscrizione degli invalidi per servizio in corsi previsti per gli invalidi di guerra, non avendo la stessa Opera la possibilità di compiere l'avviamento al lavoro dei primi presso le stesse Aziende ove i corsi vengono organizzati.

In tal modo la funzione prevista dal punto 3° del più volte citato articolo 1 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175; è venuta meno per quanto riguarda gli invalidi per servizio. La cosa è preoccupante data l'affluenza annua alla categoria, come innanzi detto, di circa 4.000 unità nuove di invalidi per servizio, i quali potrebbero, se riqualificati, essere facilmente riassunti nell'attività produttiva della nazione.

Per quanto riguarda la richiesta di stabilire una percentuale unica tra invalidi per servizio e vittime civili di guerra, come previsto nell'articolo 8 della presente proposta, si ritiene che l'unificazione della percentuale e quindi la possibilità di avviare al lavoro, indifferentemente, gli invalidi per servizio o quelli civili di guerra non possa riuscire di pregiudizio a questi ultimi stante le loro particolari caratteristiche (età non avanzata, diffusa qualificazione, distribuzione territoriale) che hanno consentito un'assunzione al lavoro più agevole di quanto non si sia verificato per gli invalidi ex militari di guerra di cui sono note le difficoltà incontrate nell'attuazione della legge vigente.

La cennata peculiarità del residuo problema del collocamento degli invalidi civili di guerra ha già consentito l'utilizzazione della riserva percentuale dei posti loro spettanti a beneficio di altre categorie (leggi 27 febbraio 1958, n. 130, e 10 febbraio 1961, n. 80, sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e della Zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi).

È indubbio quindi che l'unificazione delle percentuali, richiesta con la presente proposta, oltre a riuscire di sicuro vantaggio per la categoria degli invalidi per servizio, continuamente alimentata dall'apporto di nuovi titolari, non pregiudicherebbe i concreti diritti degli invalidi civili di guerra ancora in attesa del collocamento al lavoro.

In effetti la feconda attività svolta finora dal Ministero del lavoro e dai suoi organi periferici ha permesso a numerosissimi invalidi per servizio di essere avviati al lavoro, ottenendo però, nella maggioranza delle provincie, il totale esaurimento dei posti disponibili presso le private aziende.

D'altra parte è noto come gli invalidi civili di sesso maschile, aventi capacità lavorative, siano già stati tutti occupati. Inoltre la quasi totale inesistenza, tra gli invalidi per servizio, di elementi femminili, renderebbe disponibile, per le invalide civili di guerra, un numero di posti non certamente trascurabile presso le aziende con prevalenza di personale femminile ove la percentuale è diversa e deve essere coperta con lavoratori di sesso femminile.

* * *

Per quanto riguarda il collocamento degli orfani dei caduti per servizio, nei posti risultanti disponibili, per effetto dell'esonero di cui all'articolo 15 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (in relazione all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 1176 «Regolamento per la assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra» ed all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142), si fa presente che, in esecuzione della legge 12 aprile 1962, n. 185, contenente «Norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per servizio», il Ministero degli interni ha stanziato sul proprio bilancio la somma di 200 milioni annui stipulando con l'O. N. I. G. apposita convenzione per l'assistenza degli orfani in argomento ed equiparati. Se alla stessa Opera venisse affidato anche il collocamento degli orfani detto Ente già disporrebbe dei mezzi e degli strumenti giuridici atti a stabilire un completo piano di qualificazione professionale e di avviamento al lavoro che soddisferebbe pienamente le esigenze degli interessati e degli stessi datori di lavoro.

* * *

Nell'intento di ovviare agli inconvenienti sopra citati ed al fine di attuare le necessarie norme legislative, che tengano conto anche delle modifiche apportate alla legge 3 giugno 1950, n. 375 con quella 5 marzo 1963, n. 367, sottoponiamo alla vostra attenzione il testo della presente proposta.

Le variazioni alla legge 24 febbraio 1953, n. 142 sono prevalentemente conseguenti al richiesto passaggio all'O. N. I. G., delle funzioni ora esercitate dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione e tengono conto delle altre modifiche apportate alla più volte citata legge 3 giugno 1950, n. 375 con quella 5 marzo 1963, n. 367 che ha perfezionato

le norme in vigore per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

In particolare:

Art. 2. — L'inserimento del nuovo 3° comma tiene conto del testo dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616 (come modificato con l'articolo 32 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 contenente «Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra») per il quale gli orfani dell'invalido di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, vengono assimilati, tutti gli effetti, agli orfani di guerra.

Il nuovo 4° comma tiene conto delle analoghe norme in vigore di cui alla lettera b) dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'«Opera nazionale per gli orfani di guerra» che equipara all'orfano di caduto il figlio di colui che è divenuto inabile al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per servizio di guerra purché concepito prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e sia riconosciuto da esso.

Art. 3. — La modifica corregge l'imperfetta formulazione della lettera e) dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dovuta ad evidente omissione materiale. Infatti le infermità contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono identiche a quelle contemplate dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, di cui alla precedente lettera d).

Art. 4. — I due commi aggiunti sono identici ai commi aggiunti all'articolo 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, con l'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 367.

Art. 6. — L'aggiunta al 4° comma dell'articolo 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 è identica a quella disposta con l'articolo 6 della legge 5 marzo 1963, n. 367, che ha modificato il 4° comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Art. 8. — Il 1° comma dell'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375 è stato sostituito con l'articolo 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367.

Detto 1° comma prevedeva il computo, come anzianità di servizio, del tempo trascorso in servizio militare durante la guerra anche se in quell'epoca gli invalidi di guerra non aveva-

no ancora conseguito l'idoneità all'esercizio del notariato.

Il riferimento al servizio militare prestato durante la guerra non consentì di estendere la norma ai mutilati ed invalidi per servizio.

Poiché il comma sostituito prevede, nei concorsi a posti di notaio in favore degli invalidi di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1950 n. 375, la riserva di un posto per ogni venti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto, si è reso necessario inserire l'articolo 13 predetto nel nuovo articolo 9 nella legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'altra modifica apportata al 1° comma dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 si è resa necessaria in quanto, con il passaggio all'O. N. I. G. del collocamento degli invalidi per servizio, si vuole riservare agli stessi ed alle vittime civili di guerra un'unica percentuale.

L'aggiunta, al 2° comma, delle parole « e successive varianti » si riferisce all'inserimento, nel precedente comma, dell'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'inserimento, nel 3° comma, delle parole « per l'annullamento » è stato consigliato dall'analoga modifica apportata all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 con l'articolo 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367.

Nel 3° comma è stato previsto che l'iniziativa possa essere presa dall'Opera la quale, a norma della legge 5 maggio 1961, n. 423, ha assunto direttamente il servizio di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio che deve esercitare con le stesse modalità e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra.

L'aggiunta al 4° comma delle parole « ed equiparati » è in relazione al testo del nuovo 3° comma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, come modificato dall'articolo 2 della presente proposta.

Art. 9. — L'aggiunta al 1° comma delle parole « o interprovinciale » è identica a quella disposta con l'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 367, che ha modificato il 1° comma dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Art. 10. — L'aggiunta della parola « privati », la soppressione di quelle « quando non vi abbiano provveduto direttamente » e del 2° comma dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, nonché il testo del nuovo 2° comma, sono analoghi a quanto disposto con l'articolo 13 della legge n. 367 del 1963, che ha modificato l'articolo 16 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Art. 12. — Il nuovo articolo 13 tiene conto della sostituzione dell'articolo 20 della legge 3 giugno 1950, n. 375, disposta con l'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 367.

Art. 13. — Al 1° comma dell'articolo 15 la soppressione delle parole « non provvedono a ciò direttamente e » è in relazione alla modifica del 1° comma del precedente articolo 11 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 per la quale i privati datori di lavoro non possono più provvedere direttamente, in tutti i casi, all'assunzione di invalidi per servizio senza rivolgere le richieste al competente organo del collocamento.

Le altre modifiche apportate a detto 1° comma sono ovvie a causa del richiesto passaggio all'O. N. I. G. delle funzioni ora esercitate dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione, tenuto conto anche di quelle apportate all'articolo 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375 con lo articolo 16 della legge 5 marzo 1963, n. 367.

Art. 14. — La sostituzione del 3° comma dell'articolo 16 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, tiene conto delle modifiche apportate all'articolo 23 della legge 3 giugno 1950, n. 375, con l'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 367.

Al 5° comma la soppressione della parola « eventualmente » tiene conto del testo dell'articolo 24 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

La sostituzione delle parole « all'Unione nazionale mutilati per servizio » con quelle « all'Opera nazionale per gli invalidi di Guerra » viene richiesta sembrando opportuno — dato che l'O.N.I.G. assiste, in via istituzionale, anche gli invalidi per servizio (legge 5 maggio 1961, n. 423 — che i proventi derivanti dalle ammende inflitte ai contravventori, siano gestiti da detta Opera, così come la stessa gestisce, a norma dell'articolo 24 della legge 3 giugno 1950, n. 375, quelli derivanti dalle ammende per infrazioni alle disposizioni di questa ultima legge.

Art. 15. — Il testo del comma aggiunto all'articolo 18 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, tiene conto del testo del 2° comma dell'articolo 18 della legge 3 giugno 1950, n. 375, analoga all'articolo 19 della legge 5 marzo 1963, n. 367, che ha sostituito l'articolo 27 della legge n. 375.

Art. 16. — Con questo articolo si vuole rendere totale il rinvio ricettizio di cui all'articolo 18 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in conseguenza del passaggio all'O.N.I.G. delle funzioni relative al collocamento degli

invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio ed equiparati, in modo che l'Opera, le sue rappresentanze provinciali ed i consigli funzionanti presso di esse siano investiti direttamente della trattazione di tutte le questioni inerenti alla loro assunzione.

Art. 17. — Il 1° comma di questo articolo è identico al 1° comma dell'articolo 20 della legge 5 marzo 1963, n. 367.

Onorevoli colleghi, la riforma, che la presente proposta vuole attuare, è vivamente attesa non soltanto dalle categorie dei mutilati per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, ma anche dall'O.N.I.G. e dagli stessi datori di lavoro.

Difatti è stato più volte rilevato l'onere derivante ai privati datori di lavoro dalla pluralità delle denunce alle quali essi sono tenuti e dalla molteplicità dei controlli, ai quali sono sottoposti, da parte degli Uffici del lavoro, dalle varie opere ed associazioni di categoria.

Affidando all'O.N.I.G., che già ne cura l'assistenza, anche il collocamento dei mutilati e degli orfani per servizio si snelliranno le procedure, si risparmieranno gli adempimenti e si realizzerà una vera e propria economia sia presso gli Uffici provinciali del lavoro che presso i datori di lavoro.

Al modesto onere, valutabile in poche centinaia di migliaia di lire all'anno, l'O.N.I.G. farà fronte con le entrate derivanti dalle ammende di cui all'articolo 14 della presente proposta (articolo 16 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, proventi finora corrisposti all'U.N.M.S., che ad essi espressamente rinuncia.

Inoltre, dopo l'entrata in vigore della pre-proposta, l'O.N.I.G. procederà ad avanzare i ricorsi previsti dall'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, contemporaneamente per gli invalidi di guerra e per servizio, senza dover sopportare spese maggiori per l'inclusione nei ricorsi stessi di questi ultimi; anzi, in tal modo agendo, l'O.N.I.G. non sopporterà l'onere delle spese inerenti l'assistenza giuridica di cui al punto 6° dell'articolo 1 della sua legge istitutiva già citata (regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175), spese delle quali gli invalidi per servizio attualmente chiedono il rimborso quando ricorrono individualmente avverso gli Enti pubblici inadempienti.

Per tali considerazioni si può facilmente concludere che la presente proposta di legge non comporta alcun onere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, vengono assimilati agli orfani di caduti per servizio di cui al precedente comma.

Sono infine considerati orfani di caduti per servizio i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di servizio, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso ».

ART. 3.

All'articolo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 ».

ART. 4.

All'articolo 4, le parole: « gli Uffici del lavoro e della massima occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ».

Inoltre sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel detto ruolo, ai fini previsti dagli articoli 9, 10 e 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Gli invalidi che aspirano ad essere avviati al lavoro alle dipendenze altrui, in forza della presente legge, devono iscriversi nel ruolo provinciale di cui al primo comma del presente articolo ».

ART. 5.

All'articolo 6, primo comma, le parole: « al competente Ufficio del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « alla competente rappresentanza ».

Al successivo comma le parole: « all'Ufficio del lavoro » sono sostituite da quelle: « alla rappresentanza ».

ART. 6.

All'articolo 7, terzo comma, le parole: « al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione », sono sostituite dalle seguenti: « alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ».

Al quarto comma, dopo le parole: « dal Ministro competente » sono aggiunte le seguenti: « sarà invece nominato dal Prefetto quando si tratti di assunzione dell'invalido presso Enti locali, a termini dell'articolo 9 ».

ART. 7.

All'articolo 8, primo comma, le parole: « l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « la rappresentanza dell'Opera nazionale ».

Al secondo comma, le parole: « il competente Ufficio del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « la competente rappresentanza ».

ART. 8.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle disposizioni contemplate dagli articoli 9, 10, 12, 13 e 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, dovranno essere occupati indifferentemente invalidi di cui all'articolo 2 della legge suddetta o invalidi per servizio.

Le assunzioni obbligatorie dei mutilati ed invalidi per servizio saranno computate a copertura delle percentuali già stabilite dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, in favore degli invalidi contemplati dall'articolo 2 della legge medesima e non potranno in alcun caso essere effettuate in eccedenza alle dette percentuali.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi per servizio

iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Le norme vigenti per l'assunzione agli impieghi pubblici e privati e per il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra sono estese, in quanto applicabili, agli orfani dei caduti per causa di servizio ed equiparati ».

ART. 9.

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole: « Enti pubblici a carattere nazionale », sono aggiunte le seguenti: « o interprovinciale ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Notizie e dati analoghi dovranno essere compresi anche nei prospetti e nelle variazioni contemplati dal terzo comma del succitato articolo 11 che dovranno essere inviati ai Prefetti ed alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra ».

ART. 10.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« I privati datori di lavoro che sono tenuti, in virtù della presente legge, ad occupare invalidi per servizio dovranno rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

È ammessa la richiesta nominativa per i lavoratori di concetto e per il personale destinato a posti di fiducia, connessi con la vigilanza, la custodia della sede di opifici, cantieri o comunque di beni dell'Azienda, nonché per i qualificati e specializzati di cui al terzo comma, lettera b), ed al penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili nel ruolo degli aspiranti al collocamento ».

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Le denunce di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, saranno integrate dai dati e dalle notizie relative agli invalidi per servizio ».

ART. 12.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati, agli invalidi ed agli orfani occupati a norma della presente legge deve essere usato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile, i mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della presente legge e del terzo comma dell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità delle persone nonché alla sicurezza degli impianti.

Per i posti residui comunque vacanti, la richiesta di sostituzione delle unità invalide mancanti deve essere inoltrata al competente Organo del collocamento entro cinque giorni dal verificarsi delle vacanze ».

ART. 13.

Il primo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« I datori di lavoro, i quali essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non ne facciano richiesta in tempo debito alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi di guerra, sono puniti, previa diffida a regolarizzare, con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto ».

ART. 14.

All'articolo 16, primo comma, dopo le parole: « Ispettorato del lavoro » sono aggiunte le seguenti: « ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il Prefetto, sentito il parere del consiglio direttivo di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato a norma dell'articolo 5 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro quindici giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 12 e 15 predetti, con facoltà di ridurre l'importo fino alla metà ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti dagli stessi articoli 12 e 15 ».

Al quinto comma è soppressa la parola: « eventualmente » e le parole: « all'Unione Na-

zionale mutilati per servizio » sono sostituite dalle seguenti: « all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ».

ART. 15.

All'articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

« Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge per le quali non siano state previste apposite sanzioni, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 ».

ART. 16.

Le norme legislative e regolamentari concernenti il collocamento degli invalidi di guerra e degli orfani dei caduti in guerra si applicano anche al collocamento degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, ivi comprese quelle che definiscono la competenza dell'O. N. I. G., delle sue rappresentanze provinciali, dei consigli direttivi istituiti presso dette rappresentanze, di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, nonché dei collegi medici di cui all'articolo 7 della legge stessa e successive modificazioni.

ART. 17.

È abrogata qualsiasi norma statutaria di Enti pubblici che sia incompatibile con la applicazione della presente legge.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.